REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1975

che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968 [2], che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relative alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3], per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale o che corrispondano ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone interviene al momento della produzione del cotone ; che tuttavia è molto difficile stabilire la data esatta della produzione per una determinata partita ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la quasi totalità del raccolto di cotone ha luogo al più tardi nel corso del mese di ottobre di ogni anno ; che, pertanto, ai fini di un'applicazione uniforme del regime d'integrazione per tale prodotto, è opportuno basarsi, per il calcolo dell'importo dell'integrazione in moneta nazionale, sul tasso di conversione in vigore alla fine del periodo di cui sopra ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone si considera intervenuto il 1° novembre successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.